



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3625 del Ruolo generale dei procedimenti semplificati di cognizione dell'anno 2025 e promossa

da

Parte_1

[...] in persona del commissario liquidatore p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Simone Pistelli e dall'Avv. Silvia Mariani;

attrice

contro

Controparte_1

[...] in persona del commissario liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Brillì e dall'Avv. Annamaria Meazzini;

convenuta

OGGETTO: INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato,

Parte_1

[...]

Parte_1

conveniva in giudizio

Controparte_1

[...]

chiedendo che il Tribunale adito condannasse la società convenuta al pagamento della somma di euro 210.979,86, quale credito derivante dall'attività di gestione svolta dalla società attrice.

1.2. A fondamento della propria domanda la società attrice esponeva:

- che, in data 8.2.2016, tra [...]

Controparte_2

[...]

veniva stipulata una convenzione per la gestione globale dei servizi tutelari, infermieristici e alberghieri per gli utenti della residenza protetta con modulo R.S.A. occorrente all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona I.S.A.H. Centro Riabilitazione Polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe di Imperia;

- che il corrispettivo per la gestione di tali attività era stabilito in euro 11.835,68 per 60 mesi;

- che *Controparte_2*

[...]

veniva, poi, incorporata dalla società [...]

Controparte_3

[...] (*breviter* *Controparte_4*);

- che il *Controparte_4* affidava inizialmente lo svolgimento dell'attività di gestione del Centro Polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe di Imperia alla

consorziata *Controparte_5*

[...];

- che, in data 9.4.2021, il *Controparte_4* deliberava l'affidamento della gestione del suddetto Centro Polivalente alla *Parte_1* in sostituzione della precedente cooperativa, a partire dal 1.5.2021;

- che, in data 10.6.2021, la società attrice diveniva socia del *Controparte_4* ;

- che *Parte_1* si occupava di tale gestione fino al 30.9.2021, allorquando veniva estromessa dal *Controparte_4* ;

- che, per l'attività svolta dalla società attrice, la stessa vantava nei confronti della società convenuta un credito di euro 291.963,42, rispetto al quale il *CP_4* [...] aveva eccepito un controcredito di somme a carico della consorziata;

- che, in mancanza di un accordo tra le società e stante il perdurante inadempimento del *Controparte_4* sussistevano i presupposti per la condanna della società convenuta alla corresponsione del residuo credito spettante alla società attrice.

1.2. Si costituiva in giudizio [...]

Controparte_1

[...], eccependo:

- che, in via preliminare, era sussistente la competenza arbitrale in luogo della competenza del Tribunale adito, in

forza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto del *Controparte_4* a cui aveva aderito, quale associata, la società attrice;

- che la domanda proposta da *Parte_1* rientrava nel novero delle controversie demandate alla cognizione arbitrale;

- che l'operatività della suddetta clausola non era limitata né dal fatto che la società attrice aveva perso la propria qualifica di socio, né dal fatto che in data 14.3.2023 era stata dichiarata la liquidazione coatta amministrativa della medesima società;

- che, in subordine, la controversia, in quanto discendente dal rapporto sociale, doveva essere devoluta alla competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Perugia;

- che, nel merito, la domanda era infondata.

1.3. All'udienza del 4.3.2026 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione nei termini di cui all'art.281-sexies, ult. c., c.p.c.

2. Va dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale con riferimento alla controversia di cui si discute, essendo la stessa devoluta alla cognizione di un collegio di arbitri, così come indicato all'art. 32 dello Statuto.

3. In primo luogo, risulta necessario affrontare la questione dell'interpretazione della clausola compromissoria in discussione, al fine di stabilire la natura rituale o irrituale dell'arbitrato scelto dalle parti.

Secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (sent. 24059 del 2006), posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Nel caso alla sua attenzione la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in presenza di clausola

compromissoria che difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre conteneva l'uso ripetuto di espressioni - quali "giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre arbitri", "emetterà giudizio", "giudicherà" e "spese di giudizio" - ritenute coerenti all'attività degli arbitri rituali, chiamati ad emettere - all'esito di un giudizio privato in cui le parti vogliono e si impegnano a far proprio il procedimento attraverso il quale si perviene al lodo - una decisione potenzialmente fungibile con quella degli organi della giurisdizione.

Anche nel caso di specie la clausola arbitrale non contempla elementi univocamente sintomatici dell'irritualità (tale non essendo la nomina degli arbitri da parte della Camera di Commercio, non incompatibile con l'art. 809 c.p.c. e coerente con l'art. 838 bis c.p.c. che prevede che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto estraneo alla società) e presenta espressioni quali "giudizio di un collegio di tre arbitri" "giudicheranno (...) seguendo principi di diritto", evocative dell'attività degli arbitri rituali.

3.1. Dunque, in presenza di clausola arbitrale rituale il Tribunale è chiamato dalle parti ad esprimersi in ordine alla propria competenza (e non in merito alla proponibilità della domanda). Sul punto si veda Cass. civ., SS.UU., ord. n. 24153, del 25.10.2013.

4. Ciò posto, occorre stabilire se la controversia in essere tra le società in causa rientri nell'ambito applicativo della clausola arbitrale di cui all'art. 32 dello Statuto societario (che devolve ad un Collegio di tre arbitri *"qualunque controversia sorgesse fra i soci e la società ovvero fra la società e gli amministratori o i liquidatori, ancorché tra alcuni di essi, in dipendenza di affari sociali o nell'interpretazione od esecuzione del presente statuto, nonché per le ipotesi richiamate dal presente Statuto, sempre che si tratti di materia che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria"*), ed in particolare se abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, in base a quanto previsto dall'art. 838 bis c.p.c., secondo cui gli atti costitutivi delle società non quotate possono, mediante clausola compromissoria, prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società che hanno *"ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"* (c.1).

Sul punto, la questione inerente all'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto di servizio e di gestione delle attività sociosanitarie in oggetto possono dirsi collegate al rapporto sociale che legava le società in causa.

Si richiama, al riguardo, quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 25054/2017), *"la clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile non va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale ma si estende anche a quelle relative all'assegnazione di lavori alle consorziate e alla successiva loro esecuzione, posto che l'affidamento delle opere non assurge ad autonomo contratto a prestazioni corrispettive fra l'ente consortile e le imprese aderenti, configurandosi, piuttosto, quale mero atto esecutivo del predetto contratto sociale, mediante il quale l'ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di terzi"*, così come avvenuto nel caso di specie. L'azione proposta dalla società attrice, invero, è volta all'ottenimento di una somma di denaro dovuta quale corrispettivo derivante dall'esecuzione di un contratto di cui la medesima consorziata era mera affidataria; contratto che accedeva ad una convenzione per la gestione di servizi sociosanitari di cui era titolare la società convenuta.

Quanto alla natura disponibile del diritto ad ottenere il pagamento del credito vantato dalla società attrice, l'orientamento prevalente ritiene non arbitrabili le controversie che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione

dell'ordinamento indipendentemente da ogni iniziativa di parte (in tal senso Cass. civ., sez. I, sent. 23 febbraio 2005. n. 3772 e la già citata Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444). Tra esse non appare rientrare il diritto al versamento di corrispettivi pretesi dal socio, atteso che esso non si fonda su un interesse collettivo dei soci o di terzi di natura superindividuale protetto da norme inderogabili, bensì si atteggia come diritto patrimoniale del singolo socio nei confronti della società. In altri termini, si tratta di un credito del socio, quale creditore individuale, nei confronti della società consortile, con la conseguenza che l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale del socio (cfr. Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444, in relazione a un credito derivante da delibera di aumento del capitale sociale; in tal senso anche Cass. civ., Sez. VI, sent. 25 febbraio 2020, n. 4956).

Pertanto, rientrando la clausola in esame nel perimetro dell'art. 838 bis c.p.c., l'eccezione compromissoria formulata dalle opposenti risulta fondata.

Del pari, non influisce sull'operatività della clausola compromissoria l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa cui la società attrice è stata sottoposta a far data dall'anno 2023. Invero, il curatore fallimentare (o il liquidatore, nel caso concreto)

che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'imprenditore fallito (Cass. 31 maggio 2017, n. 13762; Cass. 8 settembre 2004, n. 18059).

Ciò implica che lo stesso terzo ben possa far valere, nei confronti del curatore, l'eccezione di compromesso convenuta con riferimento al rapporto della cui attuazione si controverta (e, segnatamente, l'eccezione di competenza arbitrale fondata sulla clausola compromissoria inserita nel contratto di cui il curatore lamenta l'inesecuzione). Come è stato osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché il curatore fallimentare (ovvero il liquidatore) agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un'utilità derivante dall'esecuzione del contratto contenente la clausola arbitrale, è da ravvisare la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore (Cass. Sez. U. 26 maggio 2015, n. 10800).

L'accoglimento dell'eccezione compromissoria formulata dalla convenuta determina l'assorbimento delle restanti eccezioni.

3. Tenuto conto della complessità della questione e della condotta processuale della società attrice, che si è rimessa a giustizia in ordine all'eccezione in questione, si stima corretto compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3625 del 2025 sulla domanda proposta da

Parte_2

[...]

CP_1

Controparte_1

[...], così provvede:

- dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale, essendo competente l'organo arbitrale indicato dall'art. 32 dello Statuto;
- spese interamente compensate.

Perugia, 5.3.2026

Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)

